

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 11,00, si è riunita presso la sede municipale la delegazione trattante per la discussione e approvazione dell'ipotesi di c.c.p.1 - Bilancio decennale anno 2012 giunta esecutiva prot. n. 135/AM del 12/02/13.

Sono presenti:

Per la pubblica P.P.: il Sindaco dott.ssa Valutina Landolfi; il componente Arch. Angelo Alberti - Partecipa la sez. dell'Area Amministrativa dott.ssa Lucia Landolfi

Per le RR. SS. UU.: sig. Fortunato Guarniello, sig. Gaetano Pecoraro e il geom. Mariellano Silvio; dott. Francesco Della Bella.

Per la RSU UIL FPL sig. Giuseppe Russo;

Per la RSU CISL sig. Vincenzo Della Rocca.

Il Sindaco della P.P. dà lettura del documento che viene allegato al presente verbale. La UU in considerazione del riscontro dato dalla parte pubblica in riferimento all'unità di disagio, violenza: 1) e' una dipendente di trattamento con altro personale dell'Ente (unità di


turno vv. vv.) in quanto giustamente, al personale della polizia locale viene concesso l'opportunità di turno (e di fatto è una modalità di disagio) per tutti i giorni di effettiva presenza in servizio del mese e non solo nell'orario pomeridiano. Quanto dalla stessa relazione viene evidenziato che il personale addetto al servizio scolastico ha goduto dal 1° gennaio 2012 il servizio scuola bus non in orario antimeridiano e pomeridiano del lunedì al venerdì con interruzione dell'orario di lavoro. Evidenzia infine che le prestazioni lavorative effettuate nell'orario pomeridiano del lunedì al venerdì sempre dal 1° gennaio 2012 non possono essere confuse con l'opportunità di disagio, in quanto non le norme contrattuali e gli accordi definiti in sede decentrata stabiliscono che l'opportunità di disagio viene riconosciuta per le particolari antimeridiane dell'orario di lavoro. Nella fattispecie al personale scuola bus a parte del dichiarante sulla l'idea


nita di disagio per tutti i giorni della settimana,  
 in quanto ha garantito un servizio (obol  
 lunedì ed venerdì) sia in orario pomeridiano  
 ed antipomeridiano, ancorché il servizio ef-  
 fettuato in orario pomeridiano risulta  
 come pretamente di lavoro straordinario  
 richiesto dall'Ente. 2) (alle ore 11,50 il  
 sig. Guarnicello Fortunato si allontanava  
 dalla riunione per motivi di servizio) ~~Quello~~  
 relativamente all'aplicazione dell'articolo  
 della programmazione economica orizzontale  
 si rifa alla obbligatoria effettuata nel  
 verbale precedente. In considerazione di  
 quanto sopra obblionato e della ~~non~~  
 riconoscimento della mole di rischio  
 la UIC non sottoscrive il contratto  
 decentrato, rinviando ad adire le  
 vie legali.


La CISA in relazione a quanto affermato  
 nell'allegata nota dalla P.P. ritiene  
 che la stessa è una attestazione di  
 carattere gestionale che rispecchia a  
 esauritivo le attività svolte nel 2022  
 pertanto la stessa viene considerata

autentica ad istituti contrattuali gli  
 interessi potranno far valere i propri  
 diritti davanti alle autorità competenti.  
 Brevi menzioni <sup>proprie</sup> della sottoscrizione  
 del C.D.I. in quanto lo stesso va  
 a remunerare tutte le prestazioni dei  
 servizi forniti dai dipendenti; nell'anno  
 2012 ed anche loro potrebbero  
 molto probabilmente avere disegni di  
 carattere economico sulla pluralità  
 degli I.C. disciplinati nell'ente.  
 La BSU sulle proposte di legge. Per questo  
 Gaetano Nicolino Silvio e Della  
 Bella Giovanni Savaris, allora lo  
 già linguaggio dei tempi trascorsi  
 per l'approvazione del C.I.D. a forte  
 finalizzazione di tutto il processo  
 dipendente e non di una minima  
 parte di esso ritiene che fosse eme  
 accolta la proposta della P.P. con  
 le varie modifiche ed integrazioni  
 proposte della BSU e della D.S. delle  
 note precedenti, nonché le integrazioni  
 presentate con la nota della P.P. allegata

Al punto verbale e pertanto che ha di sottosec  
 ven il C.I.D. La parte pubblica da solo  
 che l'ipotesi di C.E.D.I. veno' modificato  
 alla luce delle considerazioni esposte  
 y verbali delle parti contrattuali  
 venono sottoposti alla G.N. ai fini  
 della conseguente autorizzazione alla  
 sottoscrizione del contratto definitivo.  
 Del che e' verbale che letto viene sottoscritto  
 dalle parti.

La Parte Pubblica  


Parte Privata  




**Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina del salario accessorio per l'anno 2012.**

**1) Indennità di disagio anno 2012.**

In data 27 dicembre 2012, le parti della presente Contrattazione Integrativa hanno convenuto, ai sensi dell'art. 6, punto 3 della bozza del Contratto Integrativo, di considerare attività disagiate, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, le seguenti:

1. Pulizia Casa Comunale;
2. Autisti Scuolabus;
3. Assistenti vigilatori/trici.

Dunque, l'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1.4.1999, deve essere riconosciuta in favore dei dipendenti addetti al trasporto scolastico e alla pulizia della casa comunale, in considerazione dell'attività lavorativa svolta in orario disagiato.

Prima dell'approvazione del Regolamento comunale sull'orario di lavoro, l'orario settimanale degli autisti e degli assistenti al servizio scuolabus, a far data dal 1° gennaio 2012, era articolato come segue:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,00;

il sabato, dalle ore 7,30 - 8,45 e dalle ore 11,45 - 14,00.

Inoltre, dal lunedì al venerdì, n. 4 unità lavorative erano chiamate a svolgere lavoro straordinario dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Dunque, i predetti dipendenti comunali svolgevano regolarmente la propria attività lavorativa in orario spezzato soltanto nella giornata del sabato.

Conseguentemente, si ritiene di dover riconoscere nei confronti di costoro l'indennità di disagio, a far data dal 1° gennaio 2012, per le sole giornate lavorate del sabato.

Diversamente, le prestazioni lavorative svolte dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, sono state considerate alla stregua di prestazioni straordinarie e, come tali, regolarmente remunerate, con la sola esclusione di coloro che, volontariamente, hanno, in alcuni casi, preferito fruire del riposo compensativo in alternativa alla liquidazione dello straordinario, previa comunicazione al Responsabile del servizio.

Pertanto, l'eventuale riconoscimento in favore dei predetti dipendenti della indennità di disagio per le prestazioni lavorative svolte dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, a far data dal 1° gennaio 2012, concretizzerebbe un cumulo dei compensi (straordinario già liquidato + indennità di disagio da liquidarsi) per le medesime finalità.

La Parte Pubblica ritiene oltremodo contrari ai principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza, principi che devono sempre guidare le parti nella contrattazione integrativa, una decisione volta a riconoscere il cumulo dei predetti compensi per le medesime finalità, comportando ciò un ingiustificato utilizzo delle risorse pubbliche.

Così, con parere del 7.12.2009, l'ARAN ha avuto modo di precisare che:

*“ In materia di cumulo di trattamenti economico accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni o causali formalmente ed oggettivamente diverse secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.*

*L'indennità di disagio può collegarsi a particolari condizioni e modalità temporali della prestazione lavorativa, si ritiene, tuttavia, che non possa procedersi all'erogazione di tale compenso nel caso in cui ai lavoratori si applichino già altri istituti contrattuali*

*destinati a remunerare, comunque, il disagio connesso al tempo della prestazione lavoro"*

Alla luce delle considerazioni esposte, la P.P. ritiene che l'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1.4.1999, debba essere corrisposta a far data dal 1° gennaio 2012 in favore del personale addetto alla pulizia della casa comunale, atteso l'orario disagiato in cui veniva e viene espletato il relativo servizio (lunedì: ore 6,00 - 10,00 antimeridiane e ore 15,00 - 19,00 pomeridiane; dal martedì al venerdì: ore 6,00 - 9,00 antimeridiane e ore 15,00 - 19,00 pomeridiane), e non avendo le unità ad esso preposte beneficiato ad oggi di alcuna altra indennità contrattualmente prevista.

La P.P. ritiene, inoltre, che l'indennità di disagio debba essere corrisposta in favore del personale addetto al trasporto scolastico a far data dal mese di settembre 2012 (in concomitanza con l'apertura delle scuole), per le sole giornate del sabato, atteso l'orario spezzato in cui hanno svolto l'attività lavorativa, e dal mese di ottobre 2012 (in concomitanza con l'attivazione del servizio della mensa scolastica), anche dal lunedì al venerdì.

L'indennità dovrà essere corrisposta in proporzione ad ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Per quanto sopra esposto, l'importo della indennità di disagio, per l'anno 2012, viene stabilito in euro 1.750,00.

Conseguentemente, le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per il corrente anno, di cui all'art. 14 della presente ipotesi di accordo integrativo, sono ridotte ad un importo pari ad euro 56.728,28.

## **2) Progressioni Economiche Orizzontali anno 2012.**

Per quanto concerne le progressioni economiche orizzontali, la Parte Pubblica ritiene di dover programmare le stesse all'interno delle categorie per l'anno 2012, sia pure ai soli fini giuridici, stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

Conseguentemente, si ritiene di dover quantificare i relativi oneri finanziari, destinando per l'attuazione delle progressioni anno 2012 euro 6.300,00.

Le risorse all'uopo destinate sono indisponibili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014, le progressioni economiche orizzontali potranno produrre anche gli effetti economici, senza il beneficio della retroattività.

Fisciano, 18 febbraio 2013

Il Presidente

D.ssa Valentina Laudati

La Parte Pubblica

I Componenti

D.ssa Anna Maria Anastasio

Arch. Angelo Aliberti